



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “SAGRA DEL FRITTO MISTO DI PESCE”. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E UTILIZZAZIONE DELLA PIAZZA GENESTRONE.

L'anno **2014** addì **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00** nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	RUBINI Giuseppe	Sindaco	X	
2	VIVIANI Serena	Assessore	X	
3	DO Alessandro	Assessore		X
4	SACCO Nicola	Assessore	X	
		TOTALE	3	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta della Sig.ra Marola Giorgia, in qualità di titolare della trattoria dell'amicizia, con sede in Piazza Genestrone a Nibbiola, di concessione del patrocinio del Comune per la manifestazione denominata "Sagra del Fritto Misto di Pesce" organizzata per il giorno 14.06.2014; Visti e richiamati gli artt. 30-33 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (d'ora in avanti "Regolamento") secondo i quali il Comune può promuovere e sostenere la iniziative di privati per la valorizzazione dei settori economici e delle attività culturali ed educative, anche mediante la concessione temporanea di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

Dato atto che ai sensi del Regolamento il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali, spazi, impianti e attrezzature comunale per l'organizzazione della manifestazione e che, rimane, a carico del Comune, l'uso degli impianti elettrici e telefonici;

Valutati benefici che tali iniziative possono avere in relazione agli obiettivi di favorire momenti di promozione del territorio e di promozione dello sviluppo economico e delle attività di carattere ricreativo e sociale, anche per la capacità attrattiva dimostrata nelle precedenti edizioni;

Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale ai quali s'informa la nostra Carta Costituzionale;

Dato atto che tali attività rientrano tra le finalità proprie dell'Amministrazione Comunale esercitate secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;

Atteso che il Comune adotta ogni misura opportuna per dare attuazione al principio suddetto supportando le iniziative di carattere sociale, di assistenza, culturale, ricreativo e turistico;

Richiamata la delibera n. 349 del 9 giugno 2011 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in cui la Corte ha ricordato che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" in favore di un soggetto di diritto privato, da cui consegue che, nel caso di specie, deve essere applicata la disciplina generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuta nell'art. 12 della Legge 241/1990, nonché le norme regolamentari dell'ente locale, dovendosi inoltre verificare che l'utilità sociale perseguita rientri nelle finalità a cui è deputato l'ente locale medesimo; riguardo al contributo, la Corte conferma, relativamente al divieto di "spese per sponsorizzazioni" introdotto dall'art. 6, co. 9, del D.L. 78/2010, la necessità che esso rappresenti una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che sia costituita dal sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato sussistere l'interesse generale alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino iniziative a favore della comunità, realizzati nell'esclusivo interesse alla fruibilità da parte della collettività, senza alcuna finalità, né potenziale né attuale, di promozione dell'immagine dell'ente comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole.

Nibbiola, lì 04/06/2014

Il responsabile del servizio amministrativo e finanziario
F.to Boracchia Patrizia

Parere in ordine alla regolarità contabile:

si esprime parere favorevole.

Nibbiola, lì 04/06/2014

Il responsabile del servizio amministrativo e finanziario
F.to Boracchia Patrizia

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 3;
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

Tanto premesso e richiamato
Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. di concedere il gratuito patrocinio del Comune, nel rispetto della normativa sulla tutela del nome, alla manifestazione denominata "Sagra del Fritto Misto di Pesce", limitatamente ad essa, organizzata pe il giorno 14.06.2014 dalla trattoria dell'Amicizia, in persona del titolare e legale rappresentante;
2. di concedere, altresì, l'utilizzazione gratuita degli spazi, necessari per l'organizzazione e svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, fermo restando che il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'organizzazione e verso i terzi in relazione alla manifestazione medesima, restando a carico del Comune solo l'uso degli impianti elettrici;
3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario dell'esecuzione della presente mediante l'adozione degli atti connessi e consequenziali;
4. di dare atto che resta a carico dell'organizzatore l'onere di acquisire le autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati e ogni adempimento amministrativo per il regolare svolgimento della manifestazione;
5. di pubblicare la presente nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di II livello "provvedimenti organi di indirizzo politico-amministrativo" e nella sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di II livello "Atti di concessione".

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale è data comunicazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line in data **12.06.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto responsabile attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 gg consecutivi dal **12.06.2014**
Nibbiola li **12.06.2014**

IL RESPONSABILE
F.to Enio Agostinetti

Dichiarazione di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Si attesta che la suesesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Nibbiola li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfonso Russo